

22807/2014

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFONSO AMATUCCI

- Presidente -

Dott. GIOVANNI CARLEO

- Consigliere -

Dott. DANILO SESTINI

- Rel. Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4083-2012 proposto da:

SGA

SRL X

in

persona dell'amministratore unico Sig.ra GR

, domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall'avvocato MARCELLO LONGO con studio in

MILANO, VIA CASTELBIANCO 22 giusta procura speciale a

marginale del ricorso;

- ricorrente -

contro

IA

SPA in persona dell'Avv. MATTEO MANDO'

Contratto
atipico di
posteggio -
diligenza
del
depositario
- contratto
di
assicurazione
per conto di
chi spetta

R.G.N. 4083/2012

Cron. 22807

Rep. C.I.

Ud. 25/09/2014

PU

2014

1902

procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO 32, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO CAVALIERE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

FA ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1902/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/06/2011, R.G.N. 618/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

AF convenne in giudizio la società SGA s.r.l. per sentirla condannare al risarcimento del danno subito il 16.5.1992 a seguito della sottrazione, da parte di terzi, dell'autovettura Mercedenz Benz che aveva parcheggiato presso il garage gestito dalla convenuta, consegnando le chiavi al dipendente del garage e ricevendone l'apposito scontrino per la riconsegna; precisò che l'auto gli era stata concessa in leasing dalla DCSL, la quale era assicurata contro il furto presso la ZA s.p.a., e che quest'ultima aveva indennizzato la società concedente con un importo di oltre 116.000 euro, una quota del quale (euro 22.909,83) era stata versata direttamente all'attore; ciò premesso, quantificò il residuo danno in complessivi euro 43.176,46.

La convenuta resistette alla domanda e chiamò in causa l'IA Le AD s.p.a. per esserne manlevata.

La terza chiamata eccepì l'inoperatività della garanzia assicurativa sotto plurimi profili e, in subordine, la prescrizione di ogni diritto.

Il Tribunale di Milano accolse la domanda dell'attore, mentre rigettò la richiesta di manleva avanzata dalla convenuta.

La Corte di Appello di Milano ha rigettato l'appello proposto dalla SGA

, la quale ricorre ora per cassazione affidandosi a tre articolati motivi, cui resiste l' IA s.p.a. a mezzo di controricorso; il F non svolge attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, la ricorrente censura la sentenza in relazione all'affermazione della responsabilità della depositaria.

Più precisamente, deduce "violazione artt. 115 e 167 comma 1 cpc; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: art. 360 cpc" in relazione all'affermazione della Corte territoriale secondo cui la società S non aveva provato le modalità di sottrazione dell'autovettura, nonché "violazione dell'art. 1780 cc" in relazione alla ritenuta mancanza di prova che la depositaria avesse usato "la diligenza richiesta per la sua attività e comunque quella del buon padre di famiglia"; in riferimento a tale ultimo profilo (ossia alla ritenuta omessa verifica circa l'autenticità del tagliando esibito del terzo che si era presentato a ritirare l'auto e al mancato accertamento che il possessore del tagliando fosse autorizzato al ritiro), deduce, conclusivamente, anche ogni possibile vizio motivazionale "ovvero violazione dell'art. 112 cpc".

1.1. In punto di responsabilità della depositaria, la Corte di Appello ha osservato che

al contratto atipico di posteggio si applicano le norme relative al deposito "sicché il depositario assume contrattualmente nei confronti del depositante l'obbligo della restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata e il conseguente obbligo, in caso di sottrazione, di risarcimento del danno, salvo che fornisca la prova, sul medesimo incombente, della imprevedibilità ed inevitabilità della perdita della cosa nonostante l'uso della diligenza richiesta per la sua attività e comunque quella del buon padre di famiglia; dunque la colpa del depositario si presume e detta presunzione ... può essere superata solo se costui prova che l'inadempimento sia derivato da fatto a lui non imputabile"; ciò premesso e dato atto che il tagliando originale era rimasto in possesso del F (ed era stato sequestrato al momento in cui questi aveva sporto denuncia ai Carabinieri), ha rilevato che l'appellante non aveva provato che colui che aveva ritirato l'auto avesse esibito un tagliando contraffatto e, comunque, che l'addetto alla riconsegna avesse diligentemente verificato l'autenticità del predetto tagliando o avesse accertato che il possessore era autorizzato al ritiro.

1.2. La ricorrente osserva che la circostanza della sottrazione ad opera di un terzo costituiva fatto non contestato, che la stessa Corte di Appello aveva autorizzato l'acquisizione agli atti

della contromarca di deposito falsificata e che la S aveva evidenziato come la contraffazione fosse "tale da ingannare chiunque"; aggiunge che neppure poteva ragionevolmente pretendersi che venisse richiesto al possessore della contromarca di dimostrare di essere autorizzato al ritiro, in quanto "la funzione della contromarca è proprio quella di legittimare il semplice possessore all'esercizio del diritto".

1.3. Premesso che, "in caso di furto della cosa depositata, il depositario non è esente da responsabilità ove si limiti a dimostrare di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 cod. civ., ma deve provare a mente dell'art. 1218 cod. civ. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile" (Cass. n. 26353/2013) e considerato, altresì, che "il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto, come tale insuscettibile di esame in sede di legittimità, se debitamente motivato" (Cass. n. 5736/2009), deve ritenersi che il motivo sia -nel complesso- infondato.

Deve, infatti, considerarsi che la Corte ha rilevato che "comunque ... sarebbe stato onere del depositario diligente verificare l'autenticità del tagliando esibitogli" e che tale affermazione - costituente il fulcro della motivazione- evidenzia come sia mancata una prova idonea della insuperabilità dell'errore in cui cadde l'addetto

del garage nel momento in cui non rilevò la non autenticità del contrassegno (prova che, ovviamente, non poteva desumersi dalla mera allegazione della parte interessata circa l'idoneità della contraffazione ad "ingannare chiunque"): la conclusione della Corte di merito - corretta in iure- non risulta quindi censurabile neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (men che meno sotto quello dell'error in procedendo) in quanto non è emerso che -sul punto della rilevabilità della contraffazione- siano stati trascurati elementi decisivi che avrebbero potuto condurre ad un opposto apprezzamento.

2. Il secondo motivo ("violazione degli artt. 2056 comma 1 e 1223 cc nonché ... omessa od insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio") censura la sentenza per avere incluso nell'indennizzo riconosciuto al F tutti "i costi del leasing dallo stesso sopportati (€ 53.627,53 per maxirata e cauzione + 4.924,52 per n. 2 canoni mensili)", evidenziando che "il giudice di merito avrebbe dovuto motivare in ordine a tali somme chieste in indennizzo dal F , somme contestate da SA ed ammesse sic et simpliciter a rimborso".

2.1. Esclusa la ricorrenza di vizi di impostazione giuridica (giacché correttamente la Corte ha osservato come il risarcimento richiesto non concernesse il valore della vettura, ma

unicamente il rimborso delle spese sostenute al fine del godimento, costituenti "danno causalmente riconducibile alla sottrazione della vettura di cui il F aveva comunque la disponibilità"), la censura risulta inammissibile nella parte in cui contesta la spettanza di singole poste risarcitorie e prospetta ragioni che potrebbero astrattamente comportare una riduzione del quantum, ma non fornisce -incorrendo in un evidente difetto di autosufficienza- elementi specifici e concreti idonei a consentire a questa Corte di apprezzare l'effettiva esistenza di eventuali vizi motivazionali.

3. Col terzo motivo ("violazione dell'art. 1362 comma 1 cc", "falsa applicazione dell'art. 1891 cc" e "omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio"), la ricorrente censura la sentenza laddove ha rigettato la domanda di manleva per il fatto che, vertendosi in un'ipotesi di assicurazione per conto di chi spetta, la società Sempione non aveva titolo per "agire in forza della polizza assicurativa nel proprio interesse, bensì solo in vista dell'indennizzo a favore del depositante".

3.1. A fronte dell'affermazione della Corte territoriale secondo cui il tenore testuale della clausola n. 14 del contratto di assicurazione (riportata integralmente nel corpo della motivazione) "non lascia dubbi sulla natura

dell'assicurazione nel senso previsto dall'art. 1891 c.c.", la ricorrente si è limitata a riportare ampi stralci di Cass. n. 5100/1999 e a concludere che "proprio il tenore letterale della clausola, nella parte in cui riservava esclusivamente al contraente la possibilità di far valere il contratto, escludeva l'ipotesi di assicurazione per conto di chi spetti (in cui legittimato a far valere il contratto è invece il terzo)".

3.2. Rilevato che -per quanto emerge dallo stesso precedente richiamato dalla ricorrente- "costituisce accertamento della comune volontà contrattuale delle parti stabilire se nella singola fattispecie ricorra l'assicurazione stipulata nel proprio interesse o per conto altrui" e che tale accertamento costituisce apprezzamento del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità se sia sorretto da motivazione congrua, coerente e completa (cfr. Cass. n. 1942/2003 e Cass. n. 13058/2007), deve escludersi che ricorra la lamentata violazione dell'art. 1891 c.c. (in quanto la sentenza impugnata non ha ricostruito l'istituto in modo difforme dalla previsione normativa, ma ha solo interpretato la volontà delle parti nel senso che abbiano voluto un'assicurazione per conto di chi spetta) e -ricondata la questione nell'ambito dell'interpretazione della volontà- deve parimenti

escludersi che ricorrano violazioni di criteri ermeneutici o violazioni di natura motivazionale.

3.3. Più specificamente, deve osservarsi - quanto ai canoni ermeneutici- che la ricorrente si è limitata a sottolineare -a sostegno della propria tesi- il tenore letterale della clausola (laddove riserva esclusivamente al contraente la possibilità di esercitare le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto), ma non ha illustrato le ragioni che determinerebbero l'erroneità dell'applicazione del medesimo criterio compiuta -con esito opposto- dal giudice di appello (che ha fatto perno sull'espressione "la presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta" e sulla previsione che l'indennizzo non possa essere pagato se non nei confronti dell'assicurato): ne consegue che non risulta prospettata un'effettiva violazione del criterio ermeneutico richiamato, quanto piuttosto un'erronea interpretazione della volontà contrattuale.

Rispetto a questo secondo profilo, deve tuttavia rilevarsi che tale accertamento di fatto, in quanto riservato al giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità per il solo fatto che che "le ragioni poste a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì quando siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica" (Cass. n. 5100/1999), ipotesi non ricorrente nel caso di

specie, in cui, con motivazione coerente ed esente da vizi logici o giuridici, la Corte di merito è pervenuta alla conclusione che le parti vollero concludere un contratto di assicurazione per conto chi spetta.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all' IA s.p.a. le spese di lite, liquidate in euro 2.900,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Roma, 25.9.2014

Il Consigliere est.

Benito Lenti

Il Presidente

[Signature]

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ogg. 28 OTT. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

[Signature]